



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

composta dai Magistrati:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) dr. Piero Francesco de Pietro | Presidente |
| 2) dr. Flora Scelza | Consigliere |
| 3) dr. Maristella Agostinacchio | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13 maggio 2019 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 3453/2014 R.G.

TRA

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rappresentante, anche quale procuratorie speciale della S.C.C.I. .S.p.a., rappr. to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli in virtù di procura generale alle liti e con lo stesso domiciliato in Napoli alla via Galileo Ferraris n.4

appellante

E

PATERNO ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano D'Angelo presso il cui studio elettivamente domicilia in Teano, via Gramsci n. 10

appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2952/2014, pubblicata il 16.06.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva il ricorso volto all'annullamento dell'avviso di addebito n.3282013000036000, notificato il 13.03.2013,



avente ad oggetto i contributi a percentuale, gestione artigiani/commercianti, relativi all'anno 2007, determinati a seguito di accertamento di maggior reddito operato dalla Agenzia delle Entrate di Caserta.

Il Tribunale - pur sottolineando l'indifferenza ai fini del giudizio previdenziale del fatto che l'avviso di accertamento era stato impugnato e che la lite fiscale era stata definita ai sensi dell'art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011 (cd. condono fiscale) per "cessata materia del contendere"- ha ritenuto che la pretesa contributiva dell'Inps fosse priva di supporto probatorio poiché il predetto avviso di accertamento della Agenzia delle Entrate di maggior reddito Irpef non era stato prodotto in giudizio.

Il Tribunale ha quindi dedotto una mancanza di riscontro sulla debenza dei contributi, poiché l'accertamento sui redditi è stato contestato ed "è mancata la verifica definitiva nel merito"; quindi, in assenza dell'atto presupposto, ovverosia la dichiarazione dei redditi "rettificata", è l'Inps onerata della prova circa redditi superiori rispetto a quelli dichiarati e l'Istituto previdenziale non ha formulato alcuna istanza istruttoria, limitandosi ad eccepire l'irrilevanza del condono adempiuto dalle Ricorrenti.

Propone appello l'INPS censurando la sentenza di primo grado. L'appellante deduce la violazione e falsa applicazione della normativa disciplinante i vari aspetti della controversia, in particolare dell'art. 39 comma 12 del D.L. n. 98 del 2011, il quale prevede la definizione per le imposte ed i tributi di natura fiscale e non prevede analoga definizione "agevolata" per i contributi previdenziali.

In relazione all'onere della prova deduce che il contribuente, aderendo alla procedura di definizione agevolata, aveva sostanzialmente accettato le risultanze del verbale che comunque rappresentava l'unica prova dell'esistenza del credito, non avendo l'Inps potere di accertamento in materia fiscale. Quanto alla produzione di tale atto, non essendovi dubbi sull'esistenza dello stesso, il Tribunale ben avrebbe potuto disporre l'acquisizione d'ufficio.

Paterno Roberto resiste all'appello facendo proprie le motivazioni della sentenza di primo grado.

All'udienza del 13 maggio 2019 la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.

Il gravame è infondato e deve essere respinto.

L'art. 39, comma 12 del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella L. n. 111 del 2011, dispone: "Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31



dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della L. 27 dicembre 2002, n. 28".

Orbene, è condivisibile l'affermazione compiuta dal primo giudice, secondo cui tale norma delimita l'ambito di applicazione - della definizione che prevede - alle sole liti fiscali in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto chiarito in modo del tutto chiaro dalla Suprema Corte, infatti, *“ il condono fiscale ha natura meramente procedurale e costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso e non in quella dell'accertamento dell'imponibile. L'istituto è essenzialmente diretto a soddisfare l'interesse costituzionale all'acquisizione delle disponibilità finanziarie necessarie a sostenere le pubbliche spese, incentivando la definizione semplificata e spedita delle pendenze mediante il parziale pagamento del debito tributario e non è di per sé irragionevole che la normativa persegua i soli contingenti e concorrenti obiettivi di ridurre il contenzioso - anche potenziale - con i contribuenti e conseguire un immediato introito finanziario, benché in misura ridotta rispetto a quello astrattamente ricavabile. Più in generale, è coesistente alla tecnica del condono (previdenziale o fiscale) l'incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati, mediante la concessione di benefici (di solito, la riduzione della misura dovuta). Il condono quindi si limita, in via eccezionale, per ragioni connesse ad esigenze della finanza pubblica, a collegare il pieno effetto liberatorio dell'obbligazione all'adempimento anche solo parziale. L'istituto del condono tributario opera secondo meccanismi di diritto pubblico diversi dalla modificazione negoziata dell'obbligazione per via di novazione, transazione o conciliazione. Le sanatorie fiscali pongono il contribuente di fronte ad un'autonoma e libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro, ovvero a coltivare la controversia verso il fisco nei modi ordinari, conseguendo - se del caso - anche rimborsi di somme indebitamente pagate o deduzioni/detractions comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione condonistica, ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto dovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario. Ciò si muove lungo i binari di fattispecie legali vincolate che fuoriescono dallo schema del libero scambio di consensi tra le parti. Infatti, adoperando il linguaggio della Corte di Strasburgo, si deve ricordare che "la materia fiscale ricade nel nocciolo duro delle prerogative del potere di imperio, poiché predomina la natura pubblica del rapporto tra contribuente e collettività". Il che vale anche*



nel momento in cui lo Stato introduce modalità di definizione del rapporto mediante adesione a possibilità di condono” (Cass.civ., SS.UU., 27/01/2016, n. 1518).

Risulta quindi chiaro che l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata in sede fiscale non può assumere valore di ricognizione del debito, non potendo essere qualificata quale atto di disposizione frutto di autonomia negoziale. Per tale ragione, la presenza del condono non può essere invocata dall’Istituto quale atto confessorio, comprovante la fondatezza del credito.

Quanto all’efficacia dell’accertamento tributario, si opina che non può essere sostenuta la definitività di un accertamento, cui abbia fatto seguito la definizione agevolata in sede fiscale, ai fini del contenzioso previdenziale contributivo.

Ciò in quanto "una tale interpretazione riconduce al condono fiscale conseguenze tali da scoraggiare il suo utilizzo, tradendo in tal modo la ratio deflattiva, quanto meno in sede fiscale, dell'istituto." (così: Corte Appello Milano 169/16).

Una volta esclusa una trasposizione, automatica e decisiva, del verbale di accertamento nel giudizio previdenziale, tale verbale resta, tuttavia, un atto ricognitivo che, in quanto tale, può valere come elemento di prova in altri giudizi, come il presente, nei quali rilevi la consistenza del reddito dell'interessato: ritiene allora questa Corte che, nel giudizio previdenziale conseguente ad un accertamento tributario, già oggetto di una controversia fiscale definita con il condono ex art.39 XII comma D.L. n. 98 del 2011, conv. in L n. 111 del 2011, spetti al contribuente che intende contestare la pretesa dedurre le ragioni per le quali il credito risultante dal verbale di accertamento (che ha costituito la base della definizione della lite fiscale) non sia attendibile. Egli quindi sarà tenuto a specificare le modalità di svolgimento della propria attività, il volume di affari, il numero di scontrini/fatture emesse nell’arco temporale ecc., fornendo la prova delle proprie deduzioni.

Applicando tali principi alla fattispecie in esame, tale onere probatorio non può dirsi assolto.

Occorre preliminarmente rilevare che il verbale di accertamento n. TF010402118/2011, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, era presente in atti sin dal primo grado di giudizio: risulta, infatti, tra gli atti allegati al fascicolo della parte appellata. In virtù del principio di acquisizione, quindi, il documento era utilizzabile anche a sostegno delle ragioni dell’INPS.

Con tale avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta, aveva richiesto a Paterno Roberto, titolare di un “salone di barbiere” senza dipendenti, il versamento dell'importo di Euro 3.054,00 a titolo di imposte, sanzioni ed interessi per l'anno 2007, per una asserita incongruenza tra i ricavi dichiarati nel Modello Unico 2008 - per il periodo di imposta 2007 - con quanto derivante dall'applicazione degli studi di settore ed in particolare dall'applicazione degli ordinari criteri di economicità dell’attività di impresa.



In particolare nel verbale si legge: *“constatato che il volume dei ricavi e il reddito dichiarato risulta essere esiguo e assolutamente non proporzionale all’impegno profuso nell’attività. In particolare il reddito dichiarato di euro 5448,00 corrisponde ad appena € 454,00 al mese, pari ad un guadagno (insignificante) di circa euro 15,00 al giorno che, se fosse reale, non giustificerebbe la prosecuzione dell’attività imprenditoriale”*.

Detto accertamento è stato contestato dal contribuente il quale ha genericamente lamentato l’inverosimiglianza delle valutazioni in esso contenute; ha sottolineato la natura statistica e probabilistica del metodo applicato in sede di accertamento fiscale ed ha evidenziato che la propria attività di artigiano si svolge in un regime di concorrenza ed in un piccolo Comune (Alife), ragion per cui si giustifica ampiamente la natura estremamente contenuta dei ricavi.

Ebbene, a parere del Collegio, le contestazioni risultano generiche e poco significative dato che l’opponente, che bn avrebbe dovuto e potuto farlo, non ha indicato: il numero degli artigiani presenti nel Comune di Alife e dediti alla sua stessa attività; l’andamento settimanale della propria attività; i costi dei prodotti e della gestione (magari descrivendo gli arredi ed i beni utilizzati per lo svolgimento della propria attività artigianale).

L’opponente, poi, avrebbe dovuto fornire prova delle eccezioni sollevate: avrebbe dovuto dimostrare, attraverso la prova testimoniale dei clienti, di titolari di esercizi commerciali o di altri artigiani, la veridicità dell’assunto e quindi la effettiva economicità ed utilità dell’attività artigianale svolta.

Tali oneri di allegazione e prova non sono stati assolti, laddove, invece, è presente in atti il verbale di accertamento, ritualmente acquisito attraverso la documentazione allegata al fascicolo di parte appellata.

Per tali ragioni, in accoglimento del gravame proposto dall’INPS ed in riforma della sentenza impugnata, deve essere disposto il rigetto dell’opposizione all’avviso di addebito proposta da Paterno Roberto.

Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali, presenti anche all’interno di questa sezione, sul valore probatorio del verbale di accertamento e sugli oneri di allegazione e prova in caso di definizione agevolata della lite fiscale su verbale di accertamento che costituisca il sostrato della pretesa contributiva.

P.Q.M.

La Corte così decide: 1) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta l’opposizione proposta da Paterno Roberto; 2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Napoli, 13 maggio 2019



Il Consigliere est.

dr.ssa Maristella Agostinacchio

Il Presidente

dr. Piero Francesco De Pietro

